

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

REGOLAMENTO C.O.S.A.P.

Approvato con delibera consiliare numero 54 del 29/10/1998 e successivamente modificato con i seguenti atti consiliari: 14/2000 – 42/2000 – 73/2003 – 14/2005 - 5/2006 – 3/2007 – 11/2010 – 13/2012

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 1	oggetto del regolamento
Articolo 2	concessioni
Articolo 3	procedimento per il rilascio degli atti di concessione
Articolo 4	attivazione del procedimento amministrativo
Articolo 5	termine per la definizione del procedimento amministrativo
Articolo 6	istruttoria
Articolo 7	conclusione del procedimento
Articolo 8	rilascio della concessione
Articolo 9	contenuto del provvedimento di concessione
Articolo 10	principali obblighi del concessionario
Articolo 11	revoca e modifica della concessione
Articolo 12	decadenza della concessione
Articolo 13	subentro della concessione
Articolo 14	rinnovo della concessione
Articolo 15	anagrafe delle concessioni
Articolo 16	occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 17	oggetto del canone
Articolo 18	soggetti tenuti al pagamento del canone
Articolo 19	durata delle occupazioni
Articolo 20	suddivisione del territorio comunale
Articolo 20 bis	elenco strade senza uscita
Articolo 21	determinazione della misura di tariffa base
Articolo 22	coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
Articolo 23	particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
Articolo 24	tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
Articolo 25	criteri ordinari di determinazione del canone
Articolo 26	criteri particolari di determinazione del canone occupazioni relative ad aziende erogatrici di pubblici servizi
Articolo 27	agevolazioni
Articolo 28	modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 29	sanzioni
Articolo 30	accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
Articolo 31	funzionario responsabile
Articolo 32	disciplina transitoria
Articolo 33	entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti in genere;
 - B) classificazione in categorie delle aree;
 - C) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - D) criteri di determinazione del canone;
 - E) agevolazioni speciali;
 - F) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - G) accertamento e sanzioni;
 - H) disciplina transitoria.

Art. 2
Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 4
Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 5
Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo. Le pratiche che comportano autorizzazioni da parte della Commissione Edilizia Integrata si concluderanno entro i termini previsti per dette procedure.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ente risultante dal protocollo.

Art. 6 Istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento, individuato con atto di gestione secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ricevuta la domanda, procede ad un esame preliminare di tutti gli elementi nei quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, ad eccezione delle pratiche che comportano rilascio di autorizzazioni edilizie che dovranno sottostare ai termini previsti dal precedente art. 5.

Art. 7 Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo compilando e sottoscrivendo il provvedimento di concessione o il provvedimento di diniego della stessa.
2. Nella previsione di esito favorevole della domanda, deve predisporre la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Il responsabile, con apposita nota, dovrà comunicare all'interessato l'esito dell'istruttoria e in caso di rilascio della concessione dovrà comunicare l'ammontare degli oneri previsti per il rilascio della stessa e l'importo del canone da versare in via anticipata.

Art. 8
Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione, sottoscritto dal Responsabile del procedimento, è rilasciato dal medesimo previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - n.° 1 marche da bollo
 - deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.
2. Il Comune ha la facoltà di prescrivere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento, per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni alla proprietà comunale o a terzi ed in particolari circostanze che lo giustifichino.
L'importo della cauzione dovrà essere rapportato alla superficie occupata e verrà stabilito con apposita delibera di Giunta.
3. Il concessionario all'atto del rilascio dovrà esibire ricevuta di versamento del canone definito in base all'occupazione.

Art. 9
Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata; le concessioni di occupazione permanente pluriennale sono rilasciate con scadenza 31 dicembre; esse si intendono automaticamente rinnovate di anno in anno salvo disdetta del concessionario da comunicarsi entro il termine di scadenza della concessione stessa. Su richiesta dell'interessato, la concessione può essere rilasciata escludendo il rinnovo tacito;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10
Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a

strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione, salvo diversa prescrizione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione

Rinuncia

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione, su specifica richiesta del concessionario.
Il rimborso sarà calcolato a decorrere dal mese (solare) successivo alla richiesta.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione diretta ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante, qualora interessato al mantenimento della concessione in essere, è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione esistente.
3. Nella domanda, in bollo, dovranno essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, tutti i dati relativi al nuovo subentrante ed il titolo giuridico che legittimi il subentro.

Art. 14

Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione temporanea può chiedere, in carta semplice, almeno 7 giorni prima della scadenza della stessa, la proroga, giustificandone i motivi con le modalità previste dall'art. 4 del regolamento.
2. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE

Art. 17
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio. ("costituzione della servitù nei modi di legge" significa che la servitù è sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni).
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.
4. Sono esentate dal pagamento della COSAP le seguenti occupazioni:
 - le occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del TUIR, che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 222/85;
 - le occupazioni con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi detenuti da privati cittadini;
 - le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze o festività non aventi fine di lucro;
 - le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
 - parcheggio gestito direttamente dal Comune;
 - le tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
- le occupazioni con le tende degli esercizi pubblici commerciali.
- tutte le aree di occupazione di suolo pubblico inerenti lavori concessi in appalto dall'Amministrazione Comunale comprese quelle fuori dall'area assegnata alla ditta su richiesta della committente per motivate esigenze

- le bacheche utilizzate per scopi politici,istituzionali, culturali, turistiche,sociali, sportivi
- occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale ai mesi.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo la classificazione già effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n° 132 del 16.4.1994.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE:

Zona di 1^a Categoria: - la parte del territorio comunale inclusa nella perimetrazione “ Centro Urbano” e compresa tra il torrente Sansobbia, il rilevato FF.SS., la Via Salomoni (ambo i lati), via Brigna (ambo i lati), Via Luccoli, rilevato ex FF.SS., Via Durazzo lato mare, Via Gentile (ambi i lati), Via Giovanni XXIII (ambo i lati), battigia, Torrente Sansobbia. Quindi le Strade, spazi ed aree pubbliche situate in questa zona comprendono le seguenti località:

- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|
| 1) Anselmo | via | |
| 2) Becchi | via | |
| 3) Bigliati | corso | |
| 4) Boito | via | |
| 5) Bosco | via | |
| 6) Brigna | via della | |
| 7) Bruciati | via | (da via Repetto e via Astengo) |
| 8) Catalani | via | |
| 9) Ceramisti | via dei | |

- 10) Chiappe via
- 11) Chiuso via
- 12) Cilea via
- 13) Cimarosa via
- 14) Colombo via
- 15) Concordia piazza della
- 16) Donizetti via
- 17) Durazzo via
- 18) Faraggiana viale (da via Matteotti a ferrovia)
- 19) Figuli via dei
- 20) Forte via del
- 21) Forzano via
- 22) Franchetti via
- 23) Garbarino via
- 24) Gentile via (da P.za S.Benedetto a Via Belvedere)
- 25) Giordano via
- 26) Giovanni 23 via
- 27) Giulio II via
- 28) Grosso via
- 29) Isola via
- 30) Italia via
- 31) Leoncavallo via
- 32) Leuti piazza dei
- 33) Liguria piazza
- 34) Liguria viale
- 35) Lombardia piazza
- 36) Luccoli via (da via Oratorio a via Brigna)
- 37) Lungomare passeggiata degli artisti
- 38) Margonara spiazzo
- 39) Mascagni via
- 40) Matteotti corso
- 41) Oratorio via dell'
- 42) Orti via degli
- 43) Paganini via
- 44) Paisiello via
- 45) Palestrina via
- 46) Perata corso (da viale Liguria a ferrovia)
- 47) Piccone via
- 48) Ponchielli via
- 49) Popolo piazza del
- 50) Pozzo Garitta via
- 51) Puccini via
- 52) Repetto via
- 53) Respighi via
- 54) Ricchebuono via
- 55) Rimembranza via
- 56) Rossello via
- 57) Rossini via
- 58) Saettone via
- 59) Salomoni via
- 60) San Benedetto piazza

61) San benedetto	via
62) Sansobbia	via
63) Sant' Antonio	piazza
64) Sisto IV	via
65) Toscanini	piazza
66) Vallauris	via
67) Vasai	via
68) Verdi	via
69) Vittorio Veneto	piazza

Zona di 2^ Categoria: la restante inclusa nella perimetrazione "Centro Urbano".
Quindi le strade, spazi ed aree pubbliche situate in questa zona comprendono le seguenti località:

70) Arcobaleno	via	
71) Astengo	via	
72) Badano	via	
73) Barrili	via	
74) Basci	via	
75) Belvedere	via	
76) Bellavista	piazza	
77) Bruciati	via	(da via Astengo alla fine)
78) Brusco	via	
79) Chiabrera	via	
80) Collette	via	
81) Da Camaino	via	
82) D' Annunzio	via	
83) De Amicis	via	
84) Della Francesca	via	
85) Della Quercia	via	
86) Due Giugno	via	
87) Faraggiana	viale	(da ferrovia a via Industrie)
88) Fogazzaro	via	
89) Fontanette	via delle	
90) Fontanasso	via	
91) Gentile	via	(da via Belvedere a via Rio Termine)
92) Guidobono	via	
93) Industrie	via delle	
94) Luccoli	via	(da via Brigna a via Negri)
95) Magrora	via	
96) Marconi	piazza	
97) Martini	via	
98) Massardo	via	
99) Mimose	via delle	
100) Monte Inferiore	via	
101) Negri	via	
102) Noberasco	via	
103) Novaro	via	
104) Numaxio	via	
105) Pancaldo	via	

106) Perata	viale	(da ferrovia a via delle Industrie)
107) Pergolesi	via	
108) Petrarca	via	
109) Piemonte	piazzale	
110) Pigugea inf.re	via	
111) Pirandello	via	
112) Pittalodola	via	
113) Poggio Orizzonte	via	
114) Primo Maggio	via	
115) Puccio	via	
116) Rogazioni	via	
117) Sbarbaro	via	
118) Turiggia	via	
119) Vallegiasco	via	
120) XXV Aprile	via	

Zona di 3^a Categoria: La restante parte del territorio comunale. Quindi le strade, spazi ed aree pubbliche situate in questa zona comprendono le seguenti località:
- tutte le altre strade e spazi compresi nella circoscrizione comunale di Albissola Marina.

Art. 20 bis
Elenco strade senza uscita

Ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada si stabilisce che le seguenti vie sono derogate dall'utilizzo dei sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi stessi:

Via Anselmo
Via Boito
Via Durazzo
Via Giovanni XXIII
Via degli Orti
Via Badano
Via Brusco
Via Tino da Camaino
Via D'Annunzio
Via Piero della Francesca
Via Fogazzaro
Via Luccoli (tratto da Via Brigna a Via Negri)
Via Magroia
Via Martini
Via delle Mimose
Via Pergolesi
Via I Maggio
Via Sbrabaro
Via Vallegiasco
Via XXIV Aprile

Art. 21
Determinazione della misura di tariffa base

1. Occupazioni temporanee:
per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

I categoria	II e III categoria
Euro 1,20	Euro 1,00

2. Occupazioni permanenti:
per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella seguente misura:

I categoria	II e III categoria
Euro 33,00	Euro 27,23

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali
Corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 20, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 12 ore inferiori a mq.6 non consecutive: esentate sia dall'obbligo del pagamento del canone che dalla presentazione della domanda di concessione. Permane l'obbligo della presentazione di idonea comunicazione descrittiva della tipologia di occupazione, ubicazione e superficie, da inviare al Comando Polizia Municipale almeno 3 giorni prima;
Sono escluse dall'esenzione del canone e quindi soggette alla tariffa giornaliera intera le occupazioni realizzate da parte degli operatori non titolari di concessione in occasione dei mercati e quelle superiori a 6 mq.;
- b) occupazioni da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Art. 22
Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

Art. 23
Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie

A) Occupazioni permanenti:

1) Passi carrabili. Definizione

E' soggetto al pagamento del canone annuale il semplice accesso dei veicoli alla proprietà privata che si apre direttamente sul suolo pubblico, provvisto o meno di qualsiasi manufatto, espressamente richiesto dal soggetto interessato.

L'accesso deve essere rilasciato previo parere dei Vigili Urbani sulla base della normativa relativa al Nuovo Codice della strada e individuato con apposita segnaletica regolamentare rilasciata dal Comune (cartello di cui alla figura II 78 articolo 120 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) .

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità convenzionale di 1 metro lineare.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, deve essere avanzata apposita denuncia di cessazione, in carta semplice, all'amministrazione, nella quale il richiedente dovrà attestare di aver ottemperato a tutte le eventuali prescrizioni inserite nella concessione, compreso il ripristino dell'assetto stradale.

Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Il cartello dovrà sempre essere restituito all'Ufficio Tributi contestualmente alla dichiarazione di cessazione anche nel caso in cui la denuncia di cessazione avvenga successivamente al 31 marzo (termine stabilito per il pagamento del canone annuale).

Per le cessazioni richieste dopo il 31 marzo il canone dovrà essere corrisposto per l'intero anno.

Nel caso in cui il concessionario cedesse l'uso del locale ad altra persona, dovrà comunque presentare all'Amministrazione l'apposita denuncia di cessazione.

Nel caso di decesso del titolare della concessione, se vi è l'interesse da parte del familiare e/o eredi di usufruire personalmente del passo carrabile, potrà essere mantenuto lo stesso cartello ma dovrà essere presentata apposita richiesta di subentro con il solo onere del cambio del nominativo sulla concessione.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'articolo 47 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio con apposito atto deliberativo, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella

complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali o giornaliero

Per i mercati settimanali, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

Per i titolari di concessione di posteggio, ai fini della determinazione della misura di tariffa base viene presa in considerazione la tariffa stabilita per le occupazioni permanenti.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione(20). Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

(20) Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

Tipologia di occupazione	1° categoria	2° e 3° categoria
1) occupazioni con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	esentate	
2) occupazioni con passi carrabili	0,55	0,55
3) occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti	0,55	0,55
4) accessi carrabili o pedonali non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinnanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello	0,55	0,55
5) occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico	esentate	
6) occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	0,59	0,59
7) occupazioni realizzate da esercizi commerciali, pubblici esercizi, commercianti su aree pubbliche spettacoli viaggianti attività analoghe	0,55	0,55
8) occupazioni permanenti del soprassuolo/sottosuolo	0,5	0,5
9) occupazioni temporanee del sottosuolo/ soprassuolo	0,5	0,5
10) occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia	1	1
11) occupazioni sui mercati da parte di operatori titolari o non titolari di concessione	0,3	0,3

Art. 25

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee, il cui pagamento va arrotondato per eccesso o per difetto alle mille lire, è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base per categoria di importanza per le occupazioni permanenti (PTB) di cui all'art.

21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è rapportata a mese.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24 e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

Art. 26

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, in £. 1.250 (Euro 0,6456) per utente in base al disposto dell'art. 63 D.Lgs. 446/97.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000 (Euro 516,457). La medesima misura di £ 1.000.000 (Euro 516,457) è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

3. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 27

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 80 %
- per le occupazioni realizzate per finalità culturali e turistiche del 80 %
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 80 %
- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 80 %.

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va effettuato prima del rilascio della concessione e per gli anni successivi entro il 31 marzo, mediante:
- a) versamento diretto alla tesoreria del comune;
 - b) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di concessione.
3. Per importi superiori a Euro 200,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate uguali da corrispondersi: la prima al rilascio della concessione o entro il termine annuale stabilito dal comma 1 e la seconda entro i successivi 180 giorni.
Se la durata della concessione è inferiore a 90 giorni il pagamento della seconda rata deve comunque aver luogo entro il termine di scadenza della concessione.

Art. 29 Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
3. Qualora il pagamento venga spontaneamente effettuato prima dell'invio di ogni provvedimento sanzionatorio da parte del Comune le sanzioni sono ridotte al 6%.
4. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione onnicomprensiva da Euro 150,00 ad Euro 1000,00. L'occupazione del suolo deve essere immediatamente ripristinata a cura dell'occupante abusivo entro i 7 giorni successivi all'avvenuta contestazione. Trascorso inutilmente questo termine il comune provvederà al ripristino del suolo addebitando le spese sostenute all'occupante abusivo.
5. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento in seguito alla violazione degli obblighi delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico concesso o alla violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo al comma 4.

Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. Il Responsabile del procedimento controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato.
2. Il Responsabile del procedimento provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 10 giorni (con addebito delle spese di notifica).
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone nel caso in cui l'occupazione sia successivamente regolarizzata con il rilascio della regolare concessione.
4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 31
Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

Art. 32
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono automaticamente rinnovate, salvo disdetta degli interessati, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 33
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.